

R.G. 22/ 2021 (PIANO DEL CONSUMATORE)

OCC: DOTT. ROSOLINO CAUSA



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 12 bis* L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

letta la proposta di piano del consumatore *ex art. 9* L. 3/2012, depositata il 26.12.2021 da **D'Angelo Giuseppe**;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Roberto Crivello, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-*bis*. (ed integrata in data 24.01.2022) ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

ritenuto che deve disporsi la sospensione delle esecuzioni in corso e che va inibito l'inizio di nuove;

visto l'art. 12 *bis* L. cit.;

FISSA

l'udienza del **20 aprile 2022, ore 9,30** per esaminare le eventuali osservazioni dei creditori;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista, Dott. Roberto Crivello.

Palermo, 02/03/2022

Il Giudice delegato



Maria Cultrera


Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.





I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
PALERMO
Sede Legale Via Villa Heloise 21 Palermo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Iscritto al n. 233 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Palermo"



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento

"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto al n.
233 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

Piano del Consumatore

Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n. 3 art. 7 comma 1 bis
ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221

Richiedente:

D'Angelo Giuseppe
Palermo

Legale del richiedente:

Avv. Noemi Corso
Via Mariano Stabile 221 Palermo
noemicorso@pecavvpa.it

Gestore nominato:

Dott. Roberto Crivello
Via XX Settembre n. 65/B Palermo
dottrobertocrivello@pec.it

Iscritto al n. 233 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: via Villa Heloise Palermo
Codice Fiscale 97343530826
Sito web : www.idirittideldebitore.com
PEC: idirittideldebitore.palermo@pec.it

Referente : Avv. Luca Rizzitano email: referenteocc.palermo@gmail.com

INDICERELAZIONE

- Dichiarazione del Gestore della Crisi

- Premessa

I. Posizione reddituale e patrimoniale

II. Posizione debitoria

III. Cause del sovra indebitamento

IV. Sintesi della Proposta

V. Alternativa Liquidatoria

VI. Merito creditizio

VII. Conclusioni

PIANO DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n. 3 art. 7 comma 1 bis
ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dott. Roberto Crivello dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo";
- di non sussistere, riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi previste.

PREMESSO

- che il Sig. D'Angelo Giuseppe, nato a Palermo il _____ Codice Fiscale _____ residente in Palermo, via Rinaldo Montuoro n. 17 rappresentato e difeso dall' Avv. Noemi Corso CRSNMO79B64G273P, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo", istanza per un Piano del Consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis della Legge 3 2012;
- che l'istante intende avvalersi dei benefici di cui alla legge *de qua* come da definizione di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*";
- che l'istante ha non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste, né ha fatto ricorso,

nel quinquennio pregresso, ai procedimenti di cui al capo II della Legge 3/2012;

- che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato lo scrivente Gestore della crisi nella procedura di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

I. Posizione reddituale e patrimoniale

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente.

Il ricorrente ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (Tabella n. 2), composto da n.4 persone. (Tabella n.1), ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Composizione nucleo familiare (Tabella n. 1)

| Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Rapporto di parentela |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| | Palermo | 14/04/1975 | Coniuge |
| | Palermo | 13/08/2002 | Figlio |
| | Palermo | 06/02/2009 | Figlia |

Tabella n.1-bis Attuale situazione di incapacità ad adempiere le obbligazioni ex art.6 della legge n.3/12

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Reddito medio mensile | 1.640,00 |
| Totale rate mensili | 863,00 |
| Percentuale di indebitamento | 52% |

Dettaglio delle rate mensili sostenute.

| Creditore | Importo rata mensile |
|-------------------|-----------------------------|
| UniCredit S.p.A | 387,00 € |
| Findomestic | 123,00 € |
| Barclays Bank PLC | 353,00 € |
| Totale | 863,00 € |

Come evidenziato nelle tabelle su esposte, il ricorrente, si trova nella situazione descritta dalla normativa in oggetto all'art.6. Invero, come espresso dall'articolo sopra citato per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché, la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La situazione descritta dal legislatore si manifesta nel caso in esame in cui si rileva un indice di indebitamento del debitore istante pari al 52%.

Il Sig. D'Angelo Giuseppe, infatti, a fronte di una entrata mensile certa (che scaturisce dall'attività di portierato che la stesso esercita presso sito in Palermo, alla via del), ha, di contro, un carico debitorio mensile pari alla metà della sua unica fonte reddituale, residuando, pertanto, una somma insufficiente a garantire la conduzione di una vita dignitosa.

Tabella spese occorrenti al nucleo familiare (Tabella n. 2)

| Spese mensili del nucleo familiare | |
|---|------------------------|
| Tipologia di spesa | Importo in euro |
| Mutuo abitazione | 353,00 € |
| Energia elettrica | 100,00 € |
| Telefono | 74,00 € |
| Automobile | 160,00 € |
| Spese condominiali | 20,00 € |
| Acqua | 80,00 € |
| Vitto e vestiario | 350,00 € |
| Spese sanitarie | 10,00 € |
| Totale | 1.147,00 € |

È agevole rilevare come le spese sostenute dal debitore e dalla sua famiglia risultino essere ben al di sotto del dato ISTAT, che per famiglie di analoga composizione e nel medesimo territorio di riferimento riporta un importo minimo di € 2.912,73.

Ai fini di una migliore intelligenza della fattispecie che ci occupa occorre rilevare come l'esiguo importo delle spese mensili sostenute (pari ad euro 794,00, se si deduce l'impegno mensile per la corresponsione del mutuo) si giustifica alla luce del fatto che i reiterati ritardi nella corresponsione dello stipendio (che assurgono a "causa" del sovra indebitamento, come meglio specificato nel paragrafo che segue) abbiano orientato il sig. D'Angelo verso l'assoluto contenimento delle spese, destinando le risorse in suo possesso alle uscite strettamente necessarie alla sopravvivenza.

Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, si può affermare come il nucleo familiare del debitore affronti le proprie necessità di vita in modo del tutto prudentiale rispetto ai redditi percepiti.

Fonti di reddito dell'Istante da destinare al pagamento del debito al netto delle imposte dovute

(All. n. 4-7)

| Anno | Modello 730 |
|-------------|--------------------|
| 2020 | 21.665,00 |
| 2019 | 21.747,00 |
| 2018 | 22.180,00 |

Sulla base di quanto esposto la porzione di reddito disponibile da destinare al pagamento della massa debitoria, detratto il diritto al dignitoso tenore di vita, è pari ad euro 493,00

| | |
|--|---------------|
| Reddito medio mensile | 1.640,00 |
| Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante | 794,00 |
| Reddito Disponibile | 493,00 |

Beni mobili registrati (All. n.18).

Il debitore ricorrente risulta titolare del seguente bene mobile registrato.

- Autovettura Audi, targata _____ ed immatricolata in data _____

Il valore stimato del bene su elencato è pari ad euro **5.000,00**

Per la valutazione di mercato del sopra descritto veicolo sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore.

Si osserva come si tratti dell'unica autovettura a disposizione del ricorrente e della sua famiglia, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana.

Parimenti, considerata la data di immatricolazione nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

Si rileva, inoltre, come dal 21/04/2011, lo stesso sia sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., per un importo a concorrenza di euro 432,84.

Beni immobili: (All n.16)

| Intestatario | Quota di proprietà | Città | Indirizzo | Foglio | Part./sub | Cat. | Classe. | Cons. | Valore |
|-------------------|--------------------|---------|-----------|--------|-----------|------|---------|----------|-----------|
| D'Angelo Giuseppe | 1/2 | Palermo | Via _____ | | | | | 4,5 vani | 42.750,00 |

Il valore del bene è stato determinato sulla scorta delle tabelle fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – (OMI) per il quale ci si è avvalsi prudenzialmente dei valori medi.

Si evidenzia, altresì, che il valore indicato si riferisce alla rispettiva quote di proprietà del debitore istante non già al complessivo valore patrimoniale del bene.

II. Posizione debitoria

Il nominato Gestore ha proceduto a richiedere a mezzo p.e.c certificazione del credito vantato a ciascun creditore.

Si riproduce l'elenco delle precisazioni pervenute, precisando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali (Crif All. n.12, C.R. All. n.11) e/o attraverso la documentazione fornitaci dal proponente debitore.

| Creditore | Tipo prodotto | Categoria di privilegio | Debito residuo |
|--|---------------------------|--|--------------------|
| O.C.C. I Diritti del Debitore, Palermo | Competenze Organismo | Prioritario ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012 | 1.800,00 € |
| Avv. Noemi Corso | Prestazioni professionali | Preceducibili | 1.800,00 € |
| Agenzia delle Entrate Riscossione | Tributi a ruolo | Privilegio generale | 3.757,79 € |
| IFIS NPL Investig | Finanziamento | Chirografo | 10.041,36 € |
| Kruk Italia s.r.l. (cessionaria Unicredit) | Finanziamento | Chirografo | 38.501,06 € |
| Finitalia S.p.a | Finanziamento | Chirografo | 430,12 € |
| Totale | | | 55.900,21 € |

Si rileva agevolmente come la posizione debitoria più significativa sia rappresentata dal prestito personale contratto originariamente con l'istituto Unicredit S.p.A., oggi ceduto alla società Kruk s.p.a.

Giova rilevare come il debitore istante sia titolare, altresì, di un mutuo ipotecario stipulato originariamente con "Unicredit Banca per la Casa" per l'acquisto dall'abitazione in cui risiede, successivamente surrogato nei confronti dell'istituto Barclays Bank in data 26/03/10.

Per lo stesso la moglie del ricorrente, sig.ra _____, risulta obbligata solidalmente al rimborso di quanto erogato (All. n. 8).

Invero, il credito privilegiato risulta regolarmente adempiuto da parte dell'odierno istante, a ragione di ciò lo scrivente Gestore ha ritenuto conducente non intervenire sulla rateazione prevista nell'originario piano di ammortamento, e quindi di non includerlo nella tabella riepilogativa di cui sopra.

III. Indicazione della causa del sovra indebitamento

Al fine di esporre le cause dell'indebitamento del sig. D'Angelo si ritiene opportuno ripercorrere alcune circostanze che lo hanno condotto alla condizione attuale.

Dal 1996 il debitore ricorrente esercita l'attività di portierato presso il _____ sito in Palermo, alla via del _____

Dalla data di avvio dell'attività lavorativa e fino all'anno 2014 la condizione debitoria e reddituale del ricorrente risultava equilibrata; lo stesso con lo stipendio percepito riusciva, infatti, a garantire alla propria famiglia (monoreddito) un dignitoso tenore di vita e ad adempiere con regolarità il pagamento rateale delle obbligazioni contratte.

Lo squilibrio finanziario può individuarsi nel momento della confisca dell'immobile condominiale - dell'imprenditore edile _____ per concorso esterno in associazione mafiosa - presso cui il sig. D'Angelo svolge, ancora oggi, la propria attività.

Le superiori circostanze si sono inevitabilmente riversate sulla gestione delle finanze condominiali, i cui amministratori succedutisi nel tempo - il dott. _____ fino al mese di aprile del 2017, e la dott.ssa _____

attuale Amministratore - hanno finito con il privilegiare il pagamento delle spese fondamentali destinate alla manutenzione delle parti comuni, a danno del sig. D'Angelo il quale per periodi prolungati non ha percepito alcun emolumento mensile.

Le gravi e perduranti difficoltà gestionali e di cassa sono comprovate dal pignoramento presso terzi eseguito dal precedente amministratore dott. _____ sul conto corrente condominiale intrattenuto presso MPS (all. n. 22-23), in quanto titolare di un credito verso il condominio, pari alla complessiva somma di euro 40.486,94.

Si rileva inoltre, ai nostri fini, come risulta dalla documentazione allegata alla presente (all. n.16), che già nel 2017 il sig. D'Angelo risultava creditore del condominio per la somma complessiva di euro 7.904,00.

Non si è, invece, riusciti a quantificare con precisione il credito vantato dal ricorrente nei confronti del Condominio alla data odierna, atteso che l'attuale amministrazione ad oggi non ha risposto alla richiesta, inoltrata a mezzo Pec, di certificazione del credito (all. n.29).

La soluzione rintracciata dall'istante per sopperire alla mancanza di corresponsione regolare dello stipendio è stata inevitabilmente il ricorso al maggior credito, che ne ha cagionato di fatto un aggravio dello *status* di indebitamento.

Alla luce della superiore rappresentazione, appare pacifico come la percezione di un reddito solo parziale e discontinuo abbia impedito al sig. D'Angelo di gestire in modo oculato le risorse familiari, le quali sono state destinate quasi interamente al soddisfacimento dei bisogni primari e alle esigenze dei membri del nucleo, trascurando inevitabilmente l'adempimento puntuale delle obbligazioni contratte.

Il duplice effetto che si è prodotto è stato, da un lato, l'inadempimento delle obbligazioni in essere (Prestiti personali Unicredit e Findomestic ceduti rispettivamente alle società Kruk Italia s.r.l. e Ifis NPL Investing); dall'altro, la contrazione di *nuove* obbligazioni nel tentativo (mostratosi poi vano) di regolarizzare le posizioni debitorie in mora.

Ai fini di una migliore intelligenza della fattispecie segue una tabella dimostrativa della discontinuità con cui è stato percepito lo stipendio dell'istante, i cui dati sono stati estrapolati dagli estratti conto allegati alla presente (all. nn.26-29).

| Anno | Mese | Importo |
|------|-----------|------------|
| 2018 | Maggio | 1.988,00 € |
| 2018 | Giugno | 1.500,00 € |
| 2018 | Luglio | - |
| 2018 | Agosto | 1.200,00 € |
| 2018 | Settembre | 1.000,00 € |
| 2018 | Ottobre | - |
| 2018 | Novembre | - |
| 2018 | Dicembre | - |
| 2019 | Gennaio | 1.000,00 € |
| 2019 | Febbraio | 1.000,00 € |
| 2019 | Marzo | - |
| 2019 | Aprile | - |
| 2019 | Maggio | - |
| 2019 | Giugno | - |
| 2019 | Luglio | 1.500,00 € |

| | | |
|------|-----------|------------|
| 2019 | Dicembre | - |
| 2020 | Febbraio | 800,00 € |
| 2020 | Marzo | 5.200,00 € |
| 2020 | Aprile | - |
| 2020 | Maggio | 1.500,00 € |
| 2020 | Giugno | 1.000,00 € |
| 2020 | Luglio | 4.850,00 € |
| 2020 | Agosto | - |
| 2020 | Settembre | 800,00 € |
| 2020 | Ottobre | 2.255,00 € |
| 2020 | Novembre | - |
| 2020 | Dicembre | 1.000,00 € |
| 2021 | Febbraio | 950,00 € |
| 2021 | Marzo | - |
| 2021 | Aprile | - |
| 2021 | Maggio | - |

| | | |
|------|-----------|------------|
| 2019 | Agosto | 700,00 € |
| 2019 | Settembre | 750,00 € |
| 2019 | Ottobre | 1.600,00 € |
| 2019 | Novembre | 1.500,00 € |

| | | |
|------|-----------|------------|
| 2021 | Giugno | - |
| 2021 | Luglio | - |
| 2021 | Agosto | 1.885,00 € |
| 2021 | Settembre | 4.799,00 € |

Orbene, con riferimento all'elemento esogeno intervenuto, quale cagione del definitivo disequilibrio economico-finanziario del ricorrente, nessun dubbio pare possa nutrirsi in ordine al fatto che lo stato di sovra indebitamento in cui versa l'odierno istante non possa essere a lui imputabile, ma che abbia avuto origine da eventi che prescindono dalla sua volontà, e che non potevano in alcun modo essere previsti *ex ante*.

La diligenza del debitore è stata valutata al momento della genesi del debito, ossia quando, per le condizioni poste, lo stesso era ragionevolmente convinto di potere fare fronte agli impegni rateali assunti.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante si trova quindi in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 L. 3/2012, e, pertanto, assoggettabile alle procedure ivi previste.

Atti compiuti dall'istante negli ultimi cinque anni (solvibilità e meritevolezza)

La meritevolezza del consumatore assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.3/2012, ossia l'accordo con i creditori, e la liquidazione del patrimonio, i quali ultimi non presuppongono alcuna valutazione sulla meritevolezza.

L'art 12 - bis della legge *de qua* subordina l'omologazione del piano ad un giudizio di esclusione di due circostanze: a) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.

Nel caso che ci occupa pare non rinvenirsi nessuna delle circostanze rappresentate.

Appare pacifico come il debitore abbia valutato opportunamente la propria capacità patrimoniale in rapporto alle obbligazioni contratte ma che, tuttavia, a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà si sia ritrovato nell'impossibilità di adempierle regolarmente.

Infatti, dalla prevista interrogazione sui dati presenti in Crif e Centrale Rischi di Banca d'Italia, non emergono dati rilevanti da ledere la meritevolezza del ricorrente, in particolare la quasi totalità delle posizioni debitorie risulta estinta anticipatamente.

Parimenti, per le posizioni debitorie in essere non si rilevano rate scadute e impagate, circostanza quest'ultima che lascia escludere la negligenza del ricorrente, il quale ha sacrificato qualsiasi aspetto ed esigenza familiare in favore del ceto creditorio.

Si può agevolmente ritenere che l'istante, sino alla data degli accertamenti, abbia, seppur faticosamente, adempiuto con regolarità le obbligazioni assunte.

IV. Sintesi della proposta

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfacimento dei crediti, i medesimi sono stati classati secondo la seguente tabella contemplando le rispettive cause legittime di prelazione.

| Categoria di privilegio | Ordine di soddisfacimento | Importo |
|--|----------------------------------|--------------------|
| Prioritari ex art.13 co. 4-bis l.3/12, Costi procedura | 1 | 1.800,00 |
| Preceducibili | 1 | 1.800,00 |
| Privilegio generale | 2 | 3.757,79 |
| Chirografi | 3 | 48.972,54 |
| Totale | | 55.900,21 € |

Durata del Piano del Consumatore

La durata del piano del consumatore è argomento particolarmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza.

Al riguardo, nella legge 3/2012 nulla si rileva, non rinvenendosi limiti temporali normati.

Tanto premesso, la durata prevista per il presente piano del consumatore, pari ad anni 8, con un piano di ammortamento di 96 mensilità, è del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Palermo.

Nella proposta è stato previsto un pagamento rateale che possa essere per il debitore sostenibile, e che coniughi al contempo le ragioni creditorie, assicurando un grado di soddisfacimento che non cagioni loro eccessivo nocumento.

Piano rateale

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori del ricorrente secondo le modalità enunciate nello schema di seguito illustrato.

| Creditore | Categoria di privilegio | Debito residuo | Offerta % | Importo offerto | Mesi | Importo rata |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| O.C.C. I Diritti del Debitore, Palermo | Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012 | 1.800,00 € | 100% | 1.800,00 | 6 | 300,00 |
| Avv. Noemi Corso | Preceducibili | 1.800,00 € | 100% | 1.800,00 | 6 | 300,00 |
| Riscossione Sicilia | Privilegio generale | 3.757,79 € | 100% | 3.757,79 | 96 | 39,14 |
| IFIS NPL Investig | Chirografo | 10.041,36 € | 30% | 3012,41 | 96 | 31,38 |
| Kruk Italia s.r.l. | Chirografo | 38.501,06 € | 30% | 11.550,32 | 96 | 120,32 |
| Finitalia | Chirografo | 430,12 € | 30% | 129,04 | 96 | 1,34 |
| Totale | | | | | | 192,18 € |

Si descrive dettagliatamente lo schema rateale di cui sopra.

La proposta così descritta prevede un preammortamento di sei mesi le cui rate mensili saranno destinate al soddisfacimento dei crediti dell'Organismo di Composizione della Crisi derivanti dalla procedura di che trattasi ex art.13 comma 4-bis l.3/12.

Il piano rateale, con una moratoria annuale, contempla il pagamento di una pluralità di rate mensili per un importo pari ad euro 192,18 da ripartire al ceto creditorio secondo gli importi indicati nella tabella di cui sopra. Invero all'importo mensile previsto per il soddisfacimento dei creditori non assistiti da cause di prelazione deve aggiungersi la somma che il debitore ricorrente corrisponde per il pagamento del creditore ipotecario, che è pari ad euro 353,00.

In conclusione **l'impegno mensile complessivo da destinare al pagamento del ceto creditorio sarà pari ad euro 545,18**, un importo risultante dalla somma della rata del presente piano e dall'importo della rata del mutuo (192,18 + 352,00), una rata, dunque, minore di euro 317,82 rispetto allo stato attuale in cui il debitore sostiene delle rate complessive per euro 863,00.

Necessario precisare come la **sostenibilità del piano e del pagamento rateale** della presente proposta sia assicurata dalla circostanza che il debitore, per fronteggiare i propri bisogni familiari, negli ultimi mesi – in accordo con l'attuale Amministratrice del condominio, il cui conto corrente si rammenta è allo stato pignorato – abbia di fatto percepito parte del proprio stipendio "in contanti" dai condomini, i quali invero hanno versato direttamente a lui *brevi manu* il pagamento della quota mensile condominiale ordinaria, dietro successivo rilascio della ricevuta da parte dell'Amministratrice.

Si specifica come, ai fini di un più ampio soddisfacimento del ceto creditorio, le somme che verranno percepite dal sig. D'Angelo a titolo di stipendio pregresso, confluiranno nel piano presente.

V. Alternativa liquidatoria

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in una ottica comparativa.

L'art 7 comma 1 sui, presupposti di ammissibilità, all'uopo prevede che: "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.*"

Nello specifico, dunque, l'alternativa liquidatoria dovrebbe essere valutata squisitamente in ordine ai crediti muniti di privilegio, e, nel caso che ci occupa, relativamente all'unico mutuo ipotecario contratto dal ricorrente con Barclays Bank S.p.A.

Si rileva, in proposito, come l'ipotesi di piano proposta non arrechi alcun nocumento al creditore privilegiato, il quale ultimo risulta soddisfatto in misura pari al 100% ed in ottemperanza all'originario piano di ammortamento.

Orbene, il totale soddisfacimento del creditore assistito da privilegio priva la comparazione di uno dei suoi fattori necessari, rendendo altresì non perseguibile la procedura di cui all'art. 14-ter ex lege n. 03/2012.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la percentuale di soddisfacimento affidata dal presente piano al ceto creditorio chirografo appare quella maggiormente realizzabile e soddisfacente per gli stessi.

Riepilogo

| | |
|---|------------|
| Reddito mensile | € 1.640,00 |
| Rate mensili dopo l'omologa | € 545,18 |
| Reddito disponibile dopo l'omologa | € 1.094,82 |
| Percentuale di indebitamento dopo l'omologa | 33% |

VI. Merito creditizio

A) Segue un'analisi della posizione reddituale dell'odierno ricorrente al fine di valutare se il soggetto finanziatore, nella fattispecie l'istituto Barclays Bank s.p.a., ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

| Reddito familiare disponibile | Assegno sociale anno 2010 | Scala di equivalenza ISEE | Dignitoso tenore di vita |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.640,00 € | 411,53 € | 2,46 | 1.012,36 € |

Orbene sulla scorta dei dati riportati nella tabella si conduce la valutazione di cui all'art 9, co. 3- bis, lett. e).

Il mutuo ipotecario con Barclays Bank è stato stipulato il 26/03/2010.

Per l'anno di riferimento l'importo dell'assegno sociale risulta pari ad euro 411,53 moltiplicando tale ultimo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE – riferita ai quattro componenti del nucleo familiare - si ottiene il valore riportato come dignitoso tenore di vita.

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Reddito disponibile: | 1.640,00 - |
| Dignitoso tenore di vita: | 1.012,36 = |
| Totale | 627,64 |

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del mutuo è pari ad euro **353,00 mensili**.
Orbene, l'art 9 comma 3- bis, lett. e) dispone: "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE".
Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito abbia tenuto conto del merito creditizio del sig. D'Angelo, la cui rata *illo tempore* risultava sostenibile.

B) Con riguardo alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti di Unicredit S.p.A si ripercorrono i calcoli condotti nel punto A).

| Reddito familiare disponibile | Assegno sociale anno 2018 | Scala di equivalenza ISEE | Dignitoso tenore di vita |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.287,00 € | 453,00 € | 2,46 | 1.114,38 € |

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Reddito disponibile: | 1.287,00 - |
| Dignitoso tenore di vita: | 1.114,38 = |
| Totale | 172,62 |

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del prestito personale è pari ad euro **387,00 mensili**, un importo certamente superiore rispetto alla capacità reddituale del nucleo familiare. Orbene, secondo quanto disposto dall'art 9 comma 3- bis, lett. e) e sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito non abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente.

C) Infine, in ordine alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti di Findomestic s.p.a. si rileva quanto segue.

| Reddito familiare disponibile | Assegno sociale anno 2020 | Scala di equivalenza ISEE | Dignitoso tenore di vita |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 900,00 € | 459,83 € | 2,46 | 1.131,18 € |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Reddito disponibile: | 900,00 - |
| Dignitoso tenore di vita: | 1.131,18 = |
| Totale | - 231,18 |

Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito non abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente che gravato già dalle rate del mutuo e del prestito personale Unicredit era privo di capacità reddituale che gli consentisse di adempiere al regolare pagamento delle obbligazioni assunte.

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio risulta allegata alla presente:

1. Documento di Identità sig. D'Angelo;
2. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
3. Prospetto delle spese mensili;
4. 730/2018;
5. 730/2019;
6. 730/2020;
7. Buste paga 2020;
8. Contratto di mutuo ipotecario Barclays Bank;
9. Contratto finanziamento Findomestic;
10. Finanziamento UniCredit;
11. C.R. Banca d'Italia;
12. Crif;
13. Precisazione del credito Findomestic;
14. Estratto di Ruolo;
15. Risultanze catastali;
16. Situazione debitoria 2017 condominio via ;
17. Visura Pra.
18. Estratto conto Credem;
19. Certificazione credito vantato Finitalia;
20. Ispezione Ipotecaria;
21. Cessione del credito Kruk s.p.a;
22. Pignoramento conto corrente Condominio;
23. Pignoramento condominio ;
24. Estratto conto Postepay 2020/2021;
25. Estratto conto Postepay 2019;
26. Movimenti c/c Unicredit 2018/2019;
27. Ricevute di pagamento via de! ;
28. Cessione del credito Findomestic;
29. Richiesta certificazione dott.ssa Sofia Rampolla.

VII. Conclusioni

Attuabilità del Piano e idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Sulla base della documentazione richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, seppur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie reali o personali, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.


Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato *ex ante*, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
"i Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo"

Il Gestore della Crisi

Dott. Roberto Crivello

dottrobertocrivello@pec.it



Il Debitore

Sig. Giuseppe D'Angelo